

COMUNE DI SEGARIU

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 28-02-23

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 15:30, presso la Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FENU ANDREA	Presente	LAI ALEX	Presente
PISANO ANGELA	Presente	SILENU MARIA LAURA	Presente
VINCI ALESSANDRO	Assente	PUTZU GIUSEPPE	Assente
PISTIS ROBERTO	Presente	MADEDDU NICOLA	Assente
ARDU MICHELE	Assente	ANNIS ANTONIO	Presente
ARDU VALENTINA	Assente	COLLU FEDERICA	Assente
GESSA SISINNIO	Presente		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il SIG. FENU ANDREA in qualità di Sindaco, partecipa il Segretario Comunale Dott. SOGOS GIORGIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta il Presidente Signor Fenu Andrea.

PREMESSO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica

unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *“... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...”*;
- al comma 749 che *“... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”*
- al comma 750, che *“... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”*;
- al comma 751, che *“...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”*;

- al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;
- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

RILEVATO che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTE le nuove disposizioni normative introdotte dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 che all'art.1 comma 81 e 82 prevede l'esenzione IMU sugli immobili inutilizzati e indisponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio ovvero occupati abusivamente, introducendo una nuova lettera g-bis) all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – nuova IMU, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 in data 29.09.2020 e successivamente modificato con proprio atto C.C. n. 15 in data 17.05.2022;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 3 in data 25.01.2022 con la quale sono state approvate, per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

RICHIAMATA inoltre la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 in data 26.07.2022 avente ad oggetto “ modifica delibera C.C. n. 03./2022 a seguito di rilievo M.E.F.”;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

VALUTATO CHE, secondo le stime operate sulle basi imponibili IMU e sull'andamento del trend relativo agli anni 2021/2022, il rispetto degli equilibri di bilancio può essere garantito prevedendo per l'anno 2023 un gettito IMU di € 55.000,00;

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, e precisamente:

TIPOLOGIA IMMOBILE		Misura ‰
a	Abitazione principale (cat .A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e relative pertinenze (cat.C02, C06,C07)	esente
b	Abitazione principale di pregio(cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat.C02, C06,C07)	4‰
c	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, c.3-bis, D.L. 30/12/1993, n. 557 (cat. D/10) – aliquota azzerata	0‰

d	Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10) - solo quota gettito riservato allo Stato	7,6‰
e	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esente
f	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (a-b-c-d-e)	7,6‰
g	Terreni agricoli	6‰
h	Aree fabbricabili	7,6‰
	Detrazione abitazione principale e relative pertinenze (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019)	€ 200,00

VISTI, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *"775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO del parere 08/2023 del 20-02-2023 dell'Organo di Revisione, acquisito al ns. prot. n.1421/2023, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO per quanto fino a qui esplicitato, confermare anche per l'anno 2023 le stesse aliquote IMU applicate per l'anno 2022 senza apportare alcuna variazione alle stesse;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

IL PRESIDENTE quindi pone in votazione, in forma palese, per alzata di mano, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la su estesa proposta di deliberazione, che ottiene il seguente esito di voto:

-Presenti e votanti	= 7
-Voti favorevoli	= 7
-Consiglieri Astenuti	= 0
-Voti contrari	= 0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e di seguito richiamate

1. di **approvare e confermare**, per l'anno di imposta **2023**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILE		Misura ‰
a	Abitazione principale (cat .A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e relative pertinenze (cat.C02, C06,C07)	esente
b	Abitazione principale di pregio(cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat.C02, C06,C07)	4‰
c	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, c.3-bis, D.L. 30/12/1993, n. 557 (cat. D/10) – aliquota azzerata	0‰
d	Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10) - solo quota gettito riservato allo Stato	7,6‰
e	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esente
f	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (a-b-c-d-e)	7,6‰
g	Terreni agricoli	6‰
h	Aree fabbricabili	7,6‰
	Detrazione abitazione principale e relative pertinenze (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019)	€ 200,00

2. **di stabilire** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. **di dare atto** che il gettito atteso dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2023, al netto delle trattenute previste per legge ai fini del Fondo di Solidarietà Comunale, è pari ad € 55.000,00;
5. **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Con separata votazione che ottiene il seguente esito di voto:

-Presenti e votanti = 7

-Voti favorevoli = 7

-Consiglieri Astenuti = 0

-Voti contrari = 0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.

134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 07-02-2023

Il Responsabile del servizio
ANDREINA FRAU

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 07-02-2023

Il Responsabile del servizio
ANDREINA FRAU

DI QUANTO SOPRA si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SIG. FENU ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SOGOS GIORGIO

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)

Il Segretario Comunale
Dott. SOGOS GIORGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)
